



Ordinanza municipale concernente le tasse del servizio di raccolta e eliminazione dei rifiuti

Il Municipio di Faido,

in applicazione dell'art. 192 (LOC) e richiamato il Regolamento concernente la gestione dei rifiuti (Rrif) del 4 luglio 2016 e le modifiche del 17.12.2018, emana la seguente

o r d i n a n z a:

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente ordinanza stabilisce la tassa base e le tasse comunali proporzionali alla quantità del servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti su tutto il territorio comunale.

Art. 2 Tassa base (art. 27-28 Rrif)

Il Municipio ha fissato il costo al punto a **fr. 100.- (IVA esclusa)**.

La tassa base si ottiene moltiplicando il costo al punto per le unità di costo.

<i>Categoria di utenza</i>	<i>Unità di costo</i>	<i>Tassa base</i>
<u>Economia domestica</u>		
Persona singola	0.5	50.—
2 o più persone	1.5	150.—
Residenze secondarie	1	100.—
<u>Uffici</u>		
1-3 persone	2	200.—
4-6 persone	3	300.—
7 persone e oltre	5	500.—
<u>Commerci e negozi</u>		
1-3 persone	2	200.—
4-6 persone	5	500.—
7 persone e oltre	8	800.—
<u>Scuole</u>		
fino a 60 allievi	10	1'000.—
61 allievi e oltre	20	2'000.—
<u>Aziende agricole</u>		
da 1 a 5 UBG	1	100.—
da 6 a 10 UBG	1.5	150.—
da 11 a 15 UBG	2	200.—
da 16 a 20 UBG	2.5	250.—
da 21 UBG e oltre	3	300.—
<u>Grandi magazzini</u>		
Fino a 80 mq	10	1'000.—
Da 81 a 160 mq	20	2'000.—
Da 161 a 240 mq	30	3'000.—
Da 241 mq e oltre	40	4'000.—

Case di cura e ospedali		
Fino a 10 posti letto	10	1'000.—
Da 11 a 20 posti letto	20	2'000.—
Da 21 a 30 posti letto	30	3'000.—
Da 31 a 50 posti letto	40	4'000.—
Da 51 posti e oltre	50	5'000.—
Industria e artigianato		
1-3 persone	2	200.—
4-6 persone	5	500.—
7 persone e oltre	8	800.—
Alberghi		
Fino a 10 posti letto	5	500.—
Da 11 a 20 posti letto	10	1'000.—
Da 21 a 40 posti letto	20	2'000.—
Da 41 a 60 posti letto	30	3'000.—
Da 61 a 80 posti letto	40	4'000.—
Da 81 posti letto e oltre	50	5'000.—
Ristoranti		
Fino a 10 posti a sedere	2	200.—
Da 11 a 20 posti a sedere	5	500.—
Da 21 a 40 posti a sedere	8	800.—
Da 41 a 70 posti a sedere	12	1'200.—
Da 71 a 100 posti a sedere	16	1'600.—
Da 101 posti a sedere e oltre	20	2'000.—
Bar		
Fino a 30 posti a sedere	2	200.—
Da 31 a 60 posti a sedere	5	500.—
Da 61 a 90 posti a sedere	7	700.—
Da 91 a 120 posti a sedere	9	900.—
Da 121 a 150 posti a sedere	11	1'100.—
Da 151 a 180 posti a sedere	13	1'300.—
Da 181 a 210 posti a sedere	15	1'500.—
Da 211 posti a sedere e oltre	20	2'000.—

Art. 3 Tasse supplementari (art. 30 Rrif)

In caso di grandi quantità prodotte dalle aziende, il Municipio incassa una tassa supplementare in modo di coprire lo smaltimento pari a fr. 100.- (IVA esclusa) alla tonnellata.

Art. 4 Tassa sul sacco (art. 29 Rrif)

Il Municipio informa che il CNU ha fissato, mediante ordinanza della Delegazione consortile, le seguenti tasse sul sacco (prezzo di vendita, IVA esclusa):

Sacco da 17 litri	CHF / sacco	0.70
Sacco da 35 litri	CHF / sacco	1.25
Sacco da 60 litri	CHF / sacco	2.00
Sacco da 110 litri	CHF / sacco	3.50
Sacco da 200 litri	CHF / sacco	7.00
Braccialetto per contenitore 800 litri	CHF / braccialetto	28.-

Art. 5 Esercizio di raccolta (art. 13 Rrif)

I giri di raccolta dei rifiuti solidi urbani sono garantiti dal Consorzio Nettezza Urbana Biasca e Valli con il regolare servizio estivo e invernale.

Art. 6 Procedura di tassazione e di esazione

Il servizio contabilità notifica annualmente la tassazione al proprietario dello stabile o agli inquilini che lo occupano.

Le tasse devono essere pagate entro 30 giorni dalla notificazione.

Art. 7 Rimedi di diritto (art. 32 Rrif)

Contro la tassazione è dato reclamo (per iscritto) al Municipio entro un termine perentorio di 15 giorni dalla notificazione.

Il reclamo non sospende l'obbligo di pagamento.

Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato conformemente agli artt. 208 e seguenti LOC. Il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 71 LPamm).

Art. 8 Disposizioni abrogative / Entrata in vigore

Contro la presente ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato, entro i termini di pubblicazione, ai sensi degli artt. 208 e seguenti LOC.

La presente ordinanza abroga ogni altra disposizione contraria o incompatibile ed entra in vigore retroattivamente al 1° gennaio 2019.

Per il Municipio di Faido
Il Sindaco
Ing. R. David
La Segretaria
A. Pedrini



Adottata con risoluzione municipale 307/2019 del 3 giugno 2019

Pubblicata agli albi comunali e sul sito web del Comune dal 7 giugno al 6 luglio 2019 (compresi)